

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO**  
**EX ART. 7 D.LGS. 81/2008**  
**BOLOGNA 24 NOVEMBRE 2021**

**NOVITÀ IN MATERIA DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE**

**Ing. Pierpaolo Neri - AUSL della Romagna**

**Unità Operativa Sicurezza Impiantistica e Antinfortunistica della Romagna**

# Argomenti

2

- Decreto Ministeriale 7 agosto 2020, n. 94
- **Novità in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore: DGR 1481/2021**  
“Disposizioni per la realizzazione dei corsi di formazione finalizzati all’abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore
- Situazione attuale nella Regione Emilia-Romagna

- Nella Gazzetta Ufficiale n. 242, del 30/09/2020, è stato pubblicato il **Decreto n. 94 del 7 agosto 2020**, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in **attuazione dell'articolo 73bis, comma 2, del D.Lgs. 81/2008**
- **Art. 73 bis comma 2. D.Lgs.81/2008** - *Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente*

- Le disposizioni contenute nel nuovo Decreto sono entrate **in vigore il 30 settembre 2021, (ovvero decorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione nella G.U.)**. ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, (*“il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età”*).; questa disposizione si riferisce anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto ed è immediatamente applicabile

- In particolare, con il nuovo decreto, vengono **modificate le modalità di accesso agli esami di abilitazione** per il conseguimento del "patentino", che si svolgono presso le varie sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Per poter accedere agli esami propedeutici al rilascio dei patentini di abilitazione (art. 3, D.M. n. 94/2020), è **necessario frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica** il cui accesso è regolato dai requisiti previsti all'articolo 4
- I contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi stessi, sono indicati **nell'allegato II, del D.M. 94/2020**

- Pertanto, a far data dal 30/09/2021, **non essendo più in vigore il D.M. 01/03/1974 "Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore"** in quanto abrogato dal nuovo DM n. 94, del 7 agosto 2020, per poter accedere agli esami, **non è più necessario:**
  - ▣ il rilascio, da parte di AUSL del **libretto di tirocinio** di cui all'art. 5, D.M. 01/03/1974
  - ▣ **l'accertamento (attività certificativa art. 8, D.M. 01/03/01974)**, da parte del funzionario AUSL del tirocinio previsto dall'art. 6, D.M. 01/03/1974, propedeutico all'ammissione agli esami per il conseguimento delle relative abilitazioni alla conduzione di generatori di vapore

- INL, con nota 03/06/2021, n. 3741, ha fornito le indicazioni sulle modalità di svolgimento e le tempistiche degli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, per l'anno 2021
- L'art. 11, comma 1, del DM 7 agosto 2020, n. 94, dispone che **“le sessioni di esame già pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, restano disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99”**
- Pertanto, le sessioni pubblicate in data antecedente al 30/09/2021 si svolgeranno nelle modalità previste dal DM 1 marzo 1974, anche nel caso in cui le sedute abbiano luogo nel corso del IV trimestre 2021

- **Inoltre, in relazione a quanto previsto dall' art. 8, del D.M. 01/03/1974, nelle sessioni d'esame già pubblicate e da svolgersi successivamente al 30/09/2021, nel caso in cui la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami da parte dei candidati ricada dopo il 30/09 stesso, è ancora possibile eccezionalmente richiedere l'accertamento di tirocinio ad AUSL**



### □ In sintesi:

- **Si è conclusa una modalità** di formazione e rilascio abilitazione con una modalità (DM 1/03/74); in tale modalità i corsi di formazione non erano obbligatori, ma consentivano la riduzione del periodo di tirocinio; AUSL “certificava” con sopralluoghi ad hoc l’effettività dei tirocini
- **C’è un periodo transitorio**, breve, per il passaggio dalla vecchia alla nuova modalità DM 07/08/20
- **La nuova modalità formativa e addestrativa e abilitativa**, prevede Enti formatori pubblici e privati che possano attuare quanto previsto all’articolo 4 del DM 07/08/2020, n. 94

DM 07/08/2020

### **3. Organizzazione dei corsi di formazione**

- 3.1. Fermo restando quanto ulteriormente previsto negli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato - Regioni in materia di salute e sicurezza, ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione, occorre garantire:
- a. l'individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;
  - b. la tenuta del registro vidimato di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
  - c. che il numero massimo di partecipanti per ogni corso sia definito in funzione dell'ampiezza dei locali destinati alla formazione (rispetto del rapporto mq/allievo, di norma fissato in 2 mq/allievo) e nel rispetto della normativa di prevenzione incendi.
  - d. per la parte pratica la presenza di un docente per un numero massimo di 6 allievi per volta.

DM 07/08/2020

## ALLEGATO II

**Contenuti, durata e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento**

**1. Soggetti formatori.**

**1.1. Sono soggetti formatori del corso di formazione:**

- a. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso le ASL e i soggetti accreditati in conformità al modello definito ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato - Regioni del 20 marzo 2008, o attraverso i soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- b. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale impiegato in attività nel settore della sicurezza sul lavoro;
- c. l'Ispettorato nazionale del lavoro;
- d. l'INAIL.

**1.2. I corsi di formazione per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono a titolo oneroso e si applicano le disposizioni tariffarie dei soggetti formatori.**

- **Si tratta di formazione e addestramento di tipo specialistico** destinata ad operatori che condurranno macchine (gen. vap.) di rilevante impatto per la sicurezza
- Tale formazione ed addestramento specialistico si inserisce, per i discenti/tirocinanti dei corsi, nel contesto più ampio della formazione generale e specifica del **D.Lgs.81/08**
- **Gli obblighi e le tutele previsti dal D.Lgs.81/08** si applicano anche ai discenti (futuri conduttori) che effettuano la parte addestrativa presso le aziende a seguito delle convenzioni che gli Enti formatori stipuleranno all'interno dei corsi di formazione

- A titolo esemplificativo, per i discenti che dovranno sostenere l'esame per il **III grado di abilitazione, per la conduzione di gen. vapore con producibilità non superiore a 3 t/h**, il DM 07/08/2020 prevede la seguente formazione e relativo addestramento su generatore di analoghe caratteristiche

## □ III grado – percorso formativo

### 8. **Percorso formativo per il conseguimento del patentino di 3° grado**

8.1. Il percorso formativo è strutturato in:

a. una parte teorica della durata complessiva 120 ore, i cui contenuti sono indicati al punto 12, costituita da un modulo giuridico della durata di 12 ore e un modulo tecnico della durata di 108 ore;

b. una parte pratica della durata 30 giornate e comunque di non meno di 240 ore, i cui contenuti sono i medesimi indicati al punto 12, presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 1 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente superficie, di riscaldamento superiore a 30 m<sup>2</sup>.

8.2. Se l'allievo è già in possesso del patentino di 4° grado, il corso di formazione è ridotto della metà sia con riferimento alla parte pratica sia con riferimento alla parte teorica.

8.3. La parte pratica del corso è garantita dal soggetto formatore anche mediante accordi o convenzioni con soggetti utilizzatori di generatori di vapore idonei al grado da conseguire.

### □ In sintesi:

- Ultimi dati 2019 Regione Emilia-Romagna Unità Operative Sicurezza Impiantistica e Antinfortunistica per avere un'idea del bacino di richieste possibili:
- 2019 150 libretti di tirocinio rilasciati solo da Aziende AUSL della RE-R
- **...ai quali si aggiungono tutti quelli rilasciati da altre AUSL fuori RE-R**
- In particolare sono interessate area centro Emilia e Romagna in specifico area RA

- **Delibera N. 1481 del 27/09/2021 Regione E-R -  
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI  
FORMAZIONE FINALIZZATI ALL'ABILITAZIONE PER LA  
CONDUZIONE DEI GENERATORI DI VAPORE.  
DECRETO MINISTERIALE 7 AGOSTO 2020, N. 94**






### D e l i b e r a:

- di stabilire che l'offerta formativa finalizzata al conseguimento **dell'abilitazione per la conduzione di generatori di vapore, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 agosto 2020, n. 94**, possa essere erogata da parte degli **enti di formazione accreditati e dalle Aziende Sanitarie Locali**, previa autorizzazione a valere sull'avviso pubblico per le attività formative regolamentate di cui alla propria deliberazione n. 460/2019

- di stabilire che a far data dall'approvazione del presente atto non potranno essere candidate per l'autorizzazione Operazioni, in risposta all'avviso di cui alla propria deliberazione n. 460/2019, **riferite ad attività formative finalizzate all'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore svolte ai sensi del D.P.R. 1° marzo 1974**
- di **fornire un modello di attestazione da rilasciare** in esito ai percorsi formativi di cui al precedente punto 1), in allegato quale parte integrante del presente atto (Allegato 1)

# Situazione attuale nella Regione Emilia-Romagna

19

**ATTESTATO DI FREQUENZA**  
Rilasciato al termine del corso finalizzato all'abilitazione  
per  
**CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE**  
**PATENTINO DI ....GRADO**

D.M. 07/08/2020, N. 94

In attuazione DGR n ../2021;

**CONFERITO AL CANDIDATO**

\_\_\_\_\_

Nat... \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**ATTUATORE DELL'INIZIATIVA**

\_\_\_\_\_

Via .....

Il Coordinatore dell'iniziativa \_\_\_\_\_ Il Rappresentante del Soggetto attuatore \_\_\_\_\_

Corso Rif. PA.... autorizzato con atto della ..... n... del .....  
Registrato in data ..... al n.....

Ai sensi dell'art.15 della L.183/2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

PERCORSO COMPLESSIVO	ORE
<u>Contenuti</u>	
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO	
dal	_____
al	_____
ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO E PERCENTUALE DI FREQUENZA	
_____	_____
MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO	
_____	
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE	
_____	

Pierpaolo Neri

### Situazione attuale

- Candidati ai patentini con il vecchio ordinamento in corso di esaurimento
- Ultimi esami di abilitazione “vecchia modalità” del periodo transitorio di fine 2021
- **Necessità per numerose aziende in Regione E-R di conduttori patentati**, in tutti i comparti produttivi: food and beverage, agrindustria, tessile, chimico, farmaceutico, energia, industria della carta, lavanderie industriali, caseario etc.

### Situazione attuale

- ***Necessità per aziende in Regione E-R di conduttori patentati***
- ***Monitoraggio della situazione: verificare in questo periodo transitorio, se i soggetti formatori siano pronti e disponibili ad erogare la formazione, seguendo le reali necessità delle aziende, secondo il nuovo ordinamento, per tutti i patentini dal 4° al 1° grado inclusa la parte pratica per la quale devono stringere convenzioni con aziende che abbiano generatori di valore corrispondenti al grado di abilitazione da conseguire***

# Fine presentazione

22

Grazie per l'attenzione

Pierpaolo Neri